



C.F. 90188970736
Via Umbria, 105 - TARANTO
Iscritta al Registro nazionale Associazioni di Promozione Sociale, n.44
ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000, n. 383 MLPS DD 66/2017
Tel. 099.331493 - email: casadonboscotaranto@gmail.com
web: <https://casadonbosco.wordpress.com>
pagina FB: [AssCasadonBosco](https://www.facebook.com/AssCasadonBosco)



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO del 10/06/2023

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di Giugno, in seconda convocazione alle ore 19.15 presso la sala Schiavarelli della Parrocchia San Giovanni Bosco, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Casa don Bosco", per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Adeguamento dello Statuto per Riforma del Terzo Settore (richiesta pervenuta dal Consulente Ufficio RUNTS Regione Puglia).

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la sig.ra Jennifer Avakian, la quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Vincenzo Massa. Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 5 soci.

Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha indetto l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono alla richiesta dell'Ufficio RUNTS della Regione Puglia che riportava nella comunicazione testuali quanto segue:

<<art. 16 comma 3 dello statuto prevede che, nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico, in caso di esaurimento della graduatoria dei non eletti, il Consiglio direttivo possa sostituirli ricorrendo alla cooptazione (art. 2386 del Codice civile). Ciò contrasta con l'art. 26 comma 1 del Codice del Terzo Settore, laddove prevede che "nelle associazioni del Terzo settore la nomina degli amministratori spetta all'assemblea", come ribadito dalla Nota del MLPS n. 18244 del 30/11/2021, in base alla quale "non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti". Alla luce di quanto sopra, si rende necessario per l'Associazione modificare lo statuto ai fini dell'adeguamento dello stesso alle norme del Codice del Terzo Settore>>

Da qui l'esigenza di adeguare lo statuto in conformità alla Riforma del Terzo Settore.

Si procede alla lettura dell'articolo suddetto dello statuto così aggiornato.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.



C.F. 90188970736
Via Umbria, 105 - TARANTO
Iscritta al Registro nazionale Associazioni di Promozione Sociale, n.44
ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000, n° 383M.L.P.S. DD 66/2017
Tel. 099.331493 - email: casadonboscotaranto@gmail.com
web: <https://casadonbosco.wordpress.com>
pagina Fb: [@AssCasaDonBosco](https://www.facebook.com/AssCasaDonBoscoOnlus)



Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto in conformità alla normativa vigente e nel rispetto dei termini indicati dalla riforma del Terzo Settore, invocando l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, co. 3 e 5, D.Lgs 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

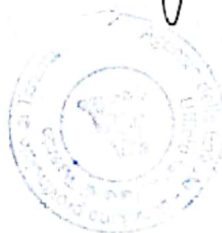
Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Vincenzo Massa

Il Presidente

Jennifer Avakian



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI TARANTO

Atto registrato il 21/07/2013 serie 3 al N° 1252
Imposte liquidate per € ESENTE per n° 11 anni

IL FUNZIONARIO
Stefano MALVANI
Firma su delega del Direttore Provinciale



Salesiani  per il sociale

Taranto, 10/06/2023

FOGLIO DELLE PRESENZE[illegible]

Statuto dell'Associazione "Casa don Bosco - APS"

Articolo 1 – Costituzione - Denominazione - Sede

- 1) Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Casa don Bosco - APS", di seguito indicata anche come "Associazione", iscritta al Registro nazionale Associazioni di Promozione Sociale, n44 ai sensi della Legge del 7 dicembre 2000, n° 383 MLPS DD 66/2017APS, apartitica e aconfessionale.
- 2) L'Associazione, nel riconoscere il ruolo del soggetto promotore «Centro Nazionale Opere Salesiane - CNOS», ente con personalità giuridica civilmente riconosciuta con D.P.R. 20 settembre 1967, n. 1016, modificato con D.P.R. 2 maggio 1969, n. 294, e con l'adesione all'Associazione Nazionale «Salesiani per il Sociale» nonché al suo organo territoriale «Comitato Interregionale Don Bosco Al Sud Di Salesiani Per Il Sociale - APS», intende condividere l'impegno ad assicurare e qualificare nel territorio le dimensioni educative, formative, preventive e promozionali all'interno di una concezione unitaria di uomo e di società ispirata esplicitamente al sistema preventivo di Don Bosco ed al progetto e alla prassi salesiana.
- 3) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli appositi regolamenti.
- 4) L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana, del codice civile e della legislazione vigente.
- 5) La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.
- 6) L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Taranto e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo, senza che ciò comporti modifica statutaria.

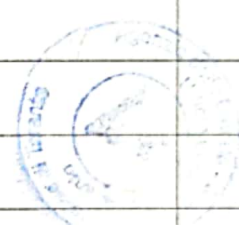
Articolo 2 – Scopo e finalità

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro.
- 2) L'Associazione, persegue le seguenti finalità:
 - a. prevenzione e contrasto di tutte le forme di disagio, emarginazione, esclusione di minori, giovani e categorie svantaggiate;
 - b. promozione e diffusione di una cultura della legalità, della solidarietà, dell'ambiente, basata sui principi dei diritti inviolabili dell'uomo e della Costituzione,
 - c. promozione, diffusione e pratica della cittadinanza attiva, del volontariato, del servizio civile regionale, nazionale e universale;
 - d. sostegno alle famiglie in condizioni di fragilità, esclusione, emarginazione;
 - e. contrasto agli sprechi alimentari e farmaceutici, azioni positive e interventi di pronto intervento sociale per il contrasto alla povertà e il grave disagio sociale;
 - f. attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale degli individui e dei gruppi;
 - g. attuazione del principio di solidarietà sociale, per affermare i diritti e superare gli squilibri economici, sociali, territoriali e culturali, ambientali;
 - h. attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini;
 - i. realizzazione di uno sviluppo economico e sociale che valorizzi le attitudini e le capacità umane e professionali;
 - j. realizzazione del diritto alla cultura, all'educazione ed alla formazione permanente;

- k. realizzazione di un sistema integrato di servizi sociali e sanitari;
- l. sviluppo della pratica sportiva e di educazione del corpo e promozione della salute;
- m. sviluppo della democrazia e della persona umana;
- n. valorizzazione della pace, della cultura multietnica e multireligiosa e della solidarietà fra i popoli;
- o. promozione dell'integrazione ambientale in quanto complesso di idee, principi e azioni volte a far conoscere, tener conto, perseguire e/o garantire, in maniera trasversale e penetrante – quale obiettivo, ma anche quale strumento – la protezione ambientale nelle attività umane.
- p. tutela, rappresentanza, promozione e supporto degli Associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, pure mediante ricorso a progetti di servizio civile, riconoscendo in questo uno strumento per promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona e all'educazione alla pace fra i popoli nonché per contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani.

Articolo 3 – Attività

- 1) Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dalle persone aderenti agli enti associati.
- 2) Per il perseguimento delle finalità esercita in favore degli Associati e di terzi, nell'ambito e con i limiti previsti dall'art. 5 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, aggiunte e sostituzioni, una o più delle seguenti attività:

- 
- 
- a) interventi e servizi sociali;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
 - e) formazione universitaria e post-universitaria;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
 - i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - l) cooperazione allo sviluppo;
 - m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di pro-

mozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

n) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

o) agricoltura sociale;

p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle inizia-

tive di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

t) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

u) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 4 – Altre attività

1) L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 3, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate nello stesso articolo 3. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo Nazionale.

2) Le attività diverse saranno svolte secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

3) L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizio di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Articolo 5 - Cultura del volontariato e cittadinanza attiva

1) Nel contesto delle sue finalità e delle sue attività l'Associazione si impegna alla promozione della cultura del volontariato e della cittadinanza attiva nei campi di sua competenza:

a) riconoscendone la validità nella formazione della persona e come scelta di risposta ai bisogni emergenti nel territorio;

b) curandone la professionalità, nello stile educativo dell'animazione, della spiritualità giovanile salesiana e in sintonia con il sistema educativo di Don Bosco.

Articolo 6 – Associati

1) Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità senza alcuna discriminazione di sesso, età (salvi i limiti imposti dalle disposizioni di legge), lingua, nazionalità, religione e ideologia, e si impegnano a rispettare il presente Statuto e le disposizioni regolamentari da esso derivanti.

2) Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

3) Il numero dei soci è illimitato.

4) L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

5) La qualifica di Associato implica i seguenti diritti/doveri:

a) il diritto di frequentare la sede associativa e partecipare all'attività dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite dal Consiglio direttivo;

b) il dovere di rispettare il presente statuto tutte le eventuali modifiche, nonché il pagamento delle quote associative previste e l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente Statuto, saranno adottate dai competenti organi sociali dell'Associazione stessa;

c) il dovere di sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti;

- d) il diritto di esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da inviare alla sede legale dell'Associazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo a comprovare la ricezione della comunicazione; tale diritto sarà garantito nel rispetto delle norme di Legge e in particolare della normativa in materia di protezione dei dati personali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- e) il diritto del Soggetto Associato di partecipare all'Assemblea degli Associati con diritto di voto in tutte le circostanze e secondo le norme previste dal presente Statuto.
- 6) L'Associato può essere radiato dall'Associazione qualora non rispetti il presente statuto e/o i regolamenti attuativi che da esso derivano.
- 7) Le cariche dell'Associazione sono elettive e possono esservi eletti tutti gli Associati che, alla data di svolgimento dell'assemblea elettiva, abbiano compiuto i diciotto anni di età.
- 8) L'iscrizione all'Associazione, le cui modalità sono disciplinate da apposito regolamento, ha validità per l'intero anno solare e scade il 31 Dicembre.
- 9) Il contributo ordinario a carico degli Associati non ha carattere patrimoniale; esso non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, e deve essere versato prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
- 10) È vietata la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Articolo 7 – Ammissione

- 1) I Soggetti di cui al precedente art. 8, comma 1, possono ottenere la qualifica di Associato previa richiesta scritta inoltrata al Consiglio Direttivo, che si impegna esplicitamente al rispetto del presente Statuto.

- 2) I minori possono essere Associati previo esplicito consenso di chi esercita la patria potestà nei loro confronti, salvo diverse disposizioni di Legge.
- 3) L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (* o altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.
- 4) L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
- 5) Ci sono 3 categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono Associazioni, Cooperative, ogni altra forma aggregativa, persone fisiche che partecipano, anche occasionalmente, ad iniziative e attività dell'Associazione, dimostrando interesse alle attività dell'Associazione e contribuendo liberamente alla vita della medesima e coloro che erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- 6) Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intransmissibile e il suo valore non potrà mai essere rivalutato.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, se ricorrono le condizioni.

Articolo 12 – L'Assemblea degli Associati

- 1) L'Assemblea degli Associati è l'organo supremo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità degli Associati e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, obbligano tutti gli Associati, anche se assenti o dissenzienti.
- 2) Hanno diritto di voto in Assemblea:
 - a) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da almeno trenta giorni nel libro degli Associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa, secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo; per gli Associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.
- 3) Ciascun associato ha diritto a un voto.
- 4) In caso di impedimento, l'Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
- 5) In ogni caso, ciascuna persona fisica può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
- 6) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
- 7) Partecipano all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto:
 - a) gli Associati minorenni, fatto salvo quanto specificato al comma 2, lettera

a);

b) gli Associati che - alla data di svolgimento dell'adunanza - risultano iscritti da meno di trenta giorni nel libro degli Associati o che non sono in regola con il pagamento della quota associativa;

c) i componenti l'Organo di controllo, qualora previsto.

8) È consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

9) l'Assemblea degli Associati approva, su proposta del consiglio direttivo, le modifiche statutarie.

10) L'Assemblea degli Associati ha le seguenti competenze inderogabili:

a) nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo;

b) nomina e revoca, quando previsto, l'Organo di controllo;

c) approva il bilancio dell'Associazione;

d) approva la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria;

e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, o in caso di sua as-

senza o impedimento dal Vicepresidente, mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuta spedizione (compresa la posta elettronica) non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.

- 2) L'avviso di convocazione dovrà indicare data, ora, luogo e ordine del giorno dell'Assemblea.
- 3) Ai fini della Convocazione, i membri dell'Assemblea si intendono domiciliati presso il recapito indicato sul modulo di affiliazione o quello risultante dall'ultima valida comunicazione.
- 4) L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede, purché nel territorio della Provincia o Città Metropolitana dove si trova la sede legale.
- 5) L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- 6) Salvo diverse disposizioni di Legge, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda almeno un quinto degli Associati.
- 7) L'Assemblea Ordinaria può esser convocata dal Presidente in occasione di sue dimissioni anticipate.

8) L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, su conforme decisione del Consiglio Direttivo, quando:

- ricorrano gravi circostanze;
- per procedere a modifiche di Statuto.
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio sociale.

9) L'Assemblea straordinaria è convocata altresì, nei seguenti casi:

- a) quando ne facciano richiesta la metà più uno dei membri del Consiglio direttivo;
- b) quando ne facciano richiesta scritta la metà più uno degli Associati.

10) L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento e deve tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

Articolo 14 – Costituzione dell'Assemblea

1) Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie, salvo i casi previsti dallo Statuto, sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.

2) Le Assemblee Elettive, sia Ordinarie che Straordinarie, sono validamente costituite:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione sono validamente costituite qualunque sia il nu-

mero dei convenuti aventi diritto al voto.

- 3) Nelle assemblee elettive i componenti della Commissione per la Verifica dei Poteri nominati dal Consiglio Direttivo ed i componenti della Commissione di Scrutinio, nominati dall'Assemblea, non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali.
- 4) Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede o mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.
- 5) Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono assunte a maggioranza dei voti presenti, per appello nominale o per alzata di mano e successiva controprova, oppure mediante scrutinio segreto, con l'uso di schede cartacee o anche mediante procedimento elettronico che garantisca la segretezza delle operazioni.
- 6) Il presente Statuto è modificato dall'Assemblea, con la presenza di almeno i due terzi degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, fatte salve eventuali deroghe consentite dalla Legge.

Articolo 15 – Consiglio Direttivo: elezione e composizione

- 1) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione; esso è presieduto dal Presidente o da chi ne fa le veci. Al Consiglio Direttivo partecipa il Delegato salesiano della Comunità della San Giovanni Bosco di Taranto, senza diritto di voto.
- 2) Il Consiglio Direttivo è composto da due a sei membri persone eletti dall'Assemblea degli Associati;
- 3) I membri del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
- 4) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, senza

diritto di voto, persone investite di particolari incarichi o esperti dei settori di interesse dell'Associazione, nonché i componenti l'Organo di controllo; queste persone sono convocate dal Presidente.

- 5) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 16 – Il Consiglio Direttivo – funzioni

- 1) Le attribuzioni del Consiglio Direttivo sono:

- a) eleggere, nella prima riunione del suo mandato, tra i componenti eletti dall'Assemblea degli Associati, il presidente, il vicepresidente, il tesoriere e il segretario dell'Associazione;
- b) nominare eventuali Commissioni, a cui demandare compiti specifici;
- c) nominare propri rappresentanti nei diversi organismi culturali, politici, ecclesiali, che operano in materie affini a quelle della Associazione;
- d) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati, determinando forme, modi e tempi di attuazione;
- e) promuovere e controllare l'andamento della Associazione;
- f) promuovere la partecipazione degli Associati alle iniziative di formazione e agli incontri previsti dall'Associazione Nazionale e dai suoi Coordinamenti territoriali, favorendo l'interazione, lo scambio di conoscenze e la collaborazione tra le Associazioni locali affiliate;
- g) programmare il piano annuale o pluriennale di attività e di formazione per gli Associati e coordinare le iniziative formative e culturali, fornendo i supporti necessari;
- h) emanare i Regolamenti, di cui al successivo art. 21;

- i) approvare il bilancio consuntivo relativo all'anno solare precedente, da sottoporre all'approvazione definitiva dell'Assemblea, e approvare quello preventivo riferito all'anno solare successivo;
- j) approvare la relazione morale, organizzativa, economica e finanziaria, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- k) redigere la relazione annuale da presentare all'Associazione Nazionale in occasione dell'affiliazione;
- l) determinare le modalità associative per accedere a finanziamenti oppure contributi pubblici o privati, a tutti i livelli, secondo la disciplina indicata nei Regolamenti di cui all'art. 21;
- m) determinare l'entità delle quote associative;
- n) deliberare la convocazione dell'Assemblea ordinaria;
- o) assumere tutte le deliberazioni, anche straordinarie, per la realizzazione delle finalità e dei programmi dell'Associazione, secondo quanto previsto dal presente Statuto;
- p) deliberare l'ordine del giorno delle Assemblee, salvi i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
- q) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti associativi.
- 2) Un Consigliere decade dopo tre assenze non debitamente giustificate dalle riunioni del Consiglio Direttivo maturate nel corso di un biennio.
- 3) In caso di vacanza di uno o più seggi nel Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, l'intero Consiglio decade. A taluna circostanza l'Assemblea dei Soci è convocata d'urgenza dai componenti rimasti al fine di poter indire l'elezione dei nuovi componenti.
- 4) Le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo e di esercizio del voto sono

disciplinate da un apposito Regolamento interno, fermo restando che, in prima convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza dei tre quarti dei suoi membri, mentre in seconda convocazione, per la valida costituzione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi membri effettivi.

- 5) Sia in prima che in seconda convocazione, per la validità delle delibere, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 17 – Decadenza del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo decade a seguito delle dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri; in tal caso decade anche il Presidente, che rimane in carica per la sola ordinaria amministrazione e deve indire l'Assemblea Straordinaria entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento; l'Assemblea dovrà riunirsi entro i trenta giorni successivi alla convocazione.

- 2) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi dell'Associazione sono irrevocabili.

- 3) Congiuntamente al Consiglio Direttivo decadono tutti gli organi da esso nominati.

Articolo 18 – Cariche associative

- 1) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione con firma libera, esercita le funzioni di accompagnamento alla programmazione, oltre che di controllo al perseguimento dei risultati a tutti i livelli. Il Presidente altresì ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Associazione. A tali fini, il Presidente:

- a) presenta all'inizio del mandato il programma e al termine un consuntivo re-

lativo all'attività svolta;

- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee degli Associati;
- c) assume, in casi di urgenza, provvedimenti indifferibili che sottopone alla ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione utile;
- d) rappresenta l'Associazione presso gli organismi associativi dell'Associazione Nazionale, presso le Pubbliche Amministrazioni e le altre Istituzioni che operano nelle aree affini a quelle dell'Associazione;
- e) redige annualmente la relazione morale e organizzativa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) esercita il potere di firma, disgiuntamente al Vice Presidente, per quanto riguarda la gestione dei conti correnti bancari e postali;
- g) in caso di impedimento temporaneo del Presidente, tutte le funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

2) Il Vicepresidente:

- a) collabora ordinariamente con il Presidente nel coordinamento delle attività associative in riferimento ai settori di attività;
- b) in caso di impedimento o assenza o dimissioni del Presidente, ne assume temporaneamente tutte le funzioni;
- c) il Vicepresidente può ricevere dal Presidente anche la delega di legale rappresentante nelle forme previste dalla Legge.

3) Il Tesoriere:

- a) collabora ordinariamente con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'Associazione;
- b) redige il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo con le opportune relazioni illustrative economica e finanziaria;

- c) è responsabile della custodia dei beni dell'Associazione e sovrintende all'esecuzione di eventuali contratti e convenzioni con soggetti terzi;
- d) sovrintende alla corretta rendicontazione dei rimborsi spese autorizzati;
- e) cura i rapporti con l'Organo di controllo, quando previsto.

4) Il Segretario:

- a) collabora ordinariamente con il Presidente nella tenuta dei libri sociali;
- b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;
- c) predispone i documenti per l'affiliazione all'Associazione Nazionale;
- d) cura le procedure di iscrizione e di tesseramento degli Associati.

Articolo 19 – Organo di controllo

- 1) Laddove ciò sia richiesto dalla Legge o ritenuto opportuno, è nominato un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 2) Può essere altresì nominato un sindaco unico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.
- 3) Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
- 4) Laddove ciò sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, è nominato un revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
- 5) Qualora i sindaci siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti.

Articolo 20 - Patrimonio - Esercizio Sociale

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività dalle seguenti fonti:
 - a) quote e contributi degli Associati;
 - b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di istituzioni pub-

blici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici progetti, realizzati nell'ambito dei fini statuari;

- c) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) donazioni ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2) La partecipazione a tutte le cariche associative è a titolo gratuito; è ammesso soltanto il rimborso delle spese documentate.

3) L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

4) Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo Nazionale predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'anno successivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. Esso va approvato entro il 30 Giugno di ogni anno.

5) È vietata la distribuzione - diretta o indiretta - di proventi, utili o avanzi di gestione.

6) Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

7) In caso di cessazione, estinzione e scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea

degli Associati, previo parere obbligatorio del Consiglio direttivo nazionale, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

8) La cessazione, l'estinzione, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

9) I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti a fini di utilità sociale, ad un altro Ente del Terzo Settore con finalità analoga o a fini di pubblica utilità, conformemente alle disposizioni di Legge.

10) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e s.m.i.

Articolo 21 - Regolamenti

1) L'organizzazione, le attività e la disciplina di eventuali casi di controversia all'interno dell'Associazione, sono disciplinate da appositi Regolamenti.

2) Detti Regolamenti e le loro modifiche sono approvati dal Consiglio Direttivo secondo le previsioni del presente Statuto.

Articolo 22 - Recesso - Decadenza - Esclusione

1) Ogni Associato è libero di recedere dall'Associazione, inoltrando le dimissioni per iscritto all'Associazione mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'effettiva ricezione della comunicazione.

2) Sono dichiarati decaduti gli Associati che cessino di svolgere le attività di cui al precedente art. 3 o che non siano in regola con il pagamento delle quote associative da almeno un anno, o che non hanno partecipato per almeno tre anni consecutivi all'Assemblea degli Associati.

3) L'esclusione di un Associato, nel caso in cui si ravvisi un comportamento in

contrasto con le finalità del presente Statuto o con i regolamenti dell'Associazione, avviene con delibera del Consiglio Direttivo, a seguito del parere obbligatorio, ma non vincolante, del Consiglio Direttivo Nazionale.

- 4) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
- 5) L'Associato recedente, decaduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio associativo.
- 6) Nei confronti degli Associati e di quelli che per qualunque causa hanno dimostrato di non condividere gli scopi dell'Associazione, può essere promossa dal Consiglio Direttivo proposta di esclusione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza, previa dettagliata relazione del Consiglio Direttivo.
- 7) Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per iscritto al Soggetto escluso mediante lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuta ricezione della comunicazione. Questi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare istanza di riesame del provvedimento di esclusione al Collegio dei probiviri dell'Associazione Nazionale. Il Collegio dei Probiviri, sentito l'interessato ed il Presidente, delibera definitivamente sull'istanza di riesame revocando o confermando il provvedimento dell'Assemblea.

Articolo 23 – Rapporti di lavoro

- 1) L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. I lavoratori dipendenti hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori

✶ dipendenti non può essere superiore al rapporto «uno a otto», da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

2) L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, che vanno iscritti in un apposito registro qualora svolgano le loro mansioni in modo non occasionale. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo; ad essi possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, restando vietati i rimborsi spese di tipo forfetario. In ogni caso, le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.

3) Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

4) L'Associazione può avvalersi di operatori volontari del servizio civile con l'osservanza delle norme di legge che regolano la materia.

Articolo 24 - Rinvio ad ulteriore normativa

1) Per quanto non previsto dall'Atto Costitutivo dell'Associazione e dal presente Statuto, si fa riferimento ai Regolamenti, di cui al precedente art. 21, e alle norme di Legge vigenti in materia, e in particolare alle norme del Codice Civile e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, e successive modifiche e integrazioni.

2) In caso di contrasto tra le disposizioni dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

Articolo 24 – Norme transitorie

- 1) Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

Resta inteso che:

- a) le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione o migrazione dell'Associazione nel medesimo ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore;
- b) le clausole del presente Statuto che risultino incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972 debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017;
- c) in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

La registrazione del presente Statuto, redatto in adeguamento alle intervenute modifiche ed integrazioni normative, è esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi

art. 82 D.lsg. 117/2017 e D.lgs 105/2018.

